

**PROPOSTA DI MOZIONE PER UN NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**“ABOLIZIONE COMMA 1 E 2 ART.82 CPC E INTRODUZIONE OBBLIGATORIETA’ DELL’ ASSISTENZA DI UN PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE IN TUTTI I GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE”**

**II XXXIV CONGRESSO NAZIONALE DELLA AVVOCATURA** riunito in Catania dal 04 al 06 ottobre 2018

Rilevato che l’art. 82 cpc al comma 1 permette alla parte di stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace per le cause inferiori ad € 1100.00;

Che al comma 2 prevede, negli altri casi la possibilità che il Giudice di Pace, in considerazione della natura ed entità della causa, possa con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Rilevato che il processo innanzi al Giudice di Pace quale che sia il valore della causa, prevede una serie di formalismi, di conoscenze tecniche e giuridiche di cui solo un avvocato può avere conoscenza, frutto di un percorso di laurea, di pratica professionale e di un esame di abilitazione.

Rilevato altresì che permettere ad una parte, personalmente, la partecipazione al processo senza avvocato equivale a sminuire la centralità del professionista nella fase giudiziaria, sottraendo al cittadino, con una rappresentazione di sottostimata difficoltà, la tutela e la garanzia dell’ esercizio dei propri diritti di ogni tipo e rilevanza.

Tutto ciò rilevato

Sollecita

Il Governo, il Parlamento

Ad abrogare il comma 1 e comma 2 dell’ art. 82 cpc e introdurre il seguente comma davanti al Giudice di Pace le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente.

Impegna

L’ Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense, ciascuno per le sue competenze a dare attuazione a quanto sopra indicato.

Il presentatore, delegato Ordine Avvocati di Napoli

Avv.Giacomo Iacomino